

SDL «AREE IDONEE»

Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

IL D.L. ENERGIA
IMPONE
ALLE REGIONI
DI INDIVIDUARE CON LEGGE
LE AREE IDONEE
ENTRO IL 30/12/2024

CONSEGUENZE MANCATA APPROVAZIONE
NEI TERMINI PREVISTI:

1) ESERCIZIO POTERE SOSTITUTIVO

di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2) PERDITA QUOTA REGIONALE FONDO PEREQUAZIONE

istituito dall'art. 4 del D.L. 181/2023 (convertito con modificazioni dalla L. n. 11/2024)
nell'ambito dello stato di previsione del MASE

Art. 1

Finalità e Principi

La Regione Puglia, al fine di:

- rendere la Puglia sostenibile,
- perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici,
- conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale, in coerenza con le previsioni dello strumento di pianificazione energetica regionale,

individua:

- le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- le superfici e le aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra.

Art. 2

Definizioni

Contiene le definizioni utili a precisare i riferimenti alle delimitazioni territoriali e alle tipologie di impianto contenuti negli articoli successivi.

Art. 3: SDL PUGLIA RIDUCE LE AREE IDONEE RISPETTO AL DLGS 199/2021

Il dlgs 199 prevede alcune fattispecie nominativamente indicate di aree idonee

DOVE NON VALGONO i vincoli paesaggistici

Prevede inoltre una fattispecie residuale di chiusura in cui valgono taluni vincoli nazionali

SDL Puglia prevede le fattispecie del 199 + alcune meglio specificate

MA IN TUTTE PREVALGONO i vincoli paesaggistici

del codice del paesaggio + 14 UCP del PPTR

(che rappresentano aree NON IDONEE)

Inoltre nella fattispecie residuale di chiusura valgono, oltre i predetti, anche altri 10 UCP e due previsioni aggiuntive del Codice del Paesaggio

L'art. 3 individua le **superfici** e le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

in verde le norme regionali ampliative rispetto a quelle nazionali

in rosso le norme regionali riduttive rispetto a quelle nazionali

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Per gli impianti eolici costituiti da più aerogeneratori, per area occupata si intende il sito così come definito all'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1), del comma 8, dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra ricadenti in area agricola, per i quali non è consentito alcun incremento dell'area occupata.

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

d) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, **contigui alla linea ferroviaria o autostradale;**

e) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

L'art. 3 individua le **superfici** e le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

in verde le norme regionali ampliative rispetto a quelle nazionali
in rosso le norme regionali riduttive rispetto a quelle nazionali

f) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano **che integrano gli elementi di priorità di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12 ("Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse")**, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1)** le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere. Tale previsione non si applica per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra;
- 2)** le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3)** le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Il precedente capoverso si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati. Tuttavia è concesso al Comune un termine di 90 giorni dall'istanza per la realizzazione dell'impianto per approvare, con deliberazione di Giunta, uno schema di assetto nel quale siano individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree oggetto di cessione.

g) le aree a destinazione industriale, artigianale o commerciale, anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati. Tuttavia è concesso al Comune un termine di 90 giorni dall'istanza per la realizzazione dell'impianto per approvare, con deliberazione di Giunta, uno schema di assetto nel quale siano individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree oggetto di cessione;

h) le aree poste in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da stazioni o impianti di ricarica di mezzi elettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la produzione di energia da tali impianti sia asservita unicamente alla stazione di ricarica medesima;

L'art. 3 individua le **superfici** e le **aree idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

in verde le norme regionali ampliative rispetto a quelle nazionali
in rosso le norme regionali riduttive rispetto a quelle nazionali

i) le aree adiacenti ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a trecento metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti;

j) esclusivamente per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale, le aree ricadenti all'interno della superficie autorizzata per la realizzazione di impianti eolici esistenti, come definita dall'articolo 5, comma 3-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

k) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, le cave integrate nei sistemi di protezione idraulica del territorio e /o utilizzate come invaso;

l) le aree ricadenti nel perimetro di competenza del Servizio Idrico Integrato e delle infrastrutture idriche della Regione Puglia, compresi gli impianti di depurazione;

m) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera b), anche le aree agricole non utilizzabili per la coltivazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera n).

2. Sono altresì idonee le coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ad eccezione delle coperture dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sono comunque fatti salvi gli interventi ammissibili ai sensi del titolo VI delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi e fermi restando i divieti di cui al successivo art.8, sono altresì idonee le aree che non sono ricomprese tra quelle individuate dal successivo articolo 6 **e che non sono interessate da alcuno dei restanti ulteriori contesti paesaggistici (U.C.P.) come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lett. l, nonché dall'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

Art. 4

Procedure autorizzative specifiche per le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

+ riduzione di un terzo dei termini procedurali

+ parere paesaggistico obbligatorio non vincolante

+ silenzio assenso per pareri paesaggistici non espressi

(oltre quanto già previsto da norme nazionali:

+ innalzamento delle soglie per le procedure semplificate (PAS) fino a 12MW,

screening e VIA rispettivamente a 12 MW e 25 MW)

Art. 5

Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee

Prevede il funzionamento e la implementazione della **“Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee”**, prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 199/2021, unitamente alle attività connesse al suo monitoraggio.

Art. 6: SDL PUGLIA AUMENTA

LE AREE NON IDONEE

RISPETTO AL DM 21 giugno 2024

(aggiunti 14 UCP)

E LE RENDE OPERATIVE ANCHE IN AREA IDONEA

+ superfici habitat al di fuori Rete Natura 2000

di cui alla D.G. n. 2442/2018

L'art. 6 individua le **superfici** e le **aree NON idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

in verde le norme regionali ampliative rispetto a quelle nazionali
in rosso le norme regionali riduttive rispetto a quelle nazionali

1. Sono considerate superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, salvo che per le infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti per le quali deve essere utilizzata la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC), che non interessino beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che riguardino il sottosuolo:

a) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici;

b) le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) le aree ricomprese nel perimetro dei seguenti ulteriori contesti paesaggistici:

- 1.** reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
- 2.** sorgenti;
- 3.** versanti;
- 4.** lame e gravine;
- 5.** doline;
- 6.** grotte;
- 7.** geositi;
- 8.** inghiottitoi;
- 9.** cordoni dunari;
- 10.** aree umide;
- 11.** formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- 12.** siti di rilevanza naturalistica;
- 13.** area di rispetto dei boschi;
- 14.** area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

L'art. 6 individua le superfici e le aree NON idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

in verde le norme regionali ampliative rispetto a quelle nazionali
in rosso le norme regionali riduttive rispetto a quelle nazionali

d) le superfici interessate da habitat all'esterno della Rete Natura 2000 individuate con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 e s.m.i.

2. Sono considerate altresì non idonee:

a) per l'installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 5 chilometri dai Siti UNESCO;

b) per l'installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 1 chilometro dalle strade panoramiche e dai luoghi panoramici.

3. La Regione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, adegua le disposizioni di cui Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 alla presente legge e alle disposizioni normative, regolamentari o pianificatorie intervenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e s.m.i.

4. Nelle more dell'adeguamento del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, al fine di garantire il contrasto al cambiamento climatico, la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale e il raggiungimento degli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 e comunque la soddisfazione del fabbisogno energetico regionale con il massimo impiego possibile di energia da fonti rinnovabili, il Regolamento si applica solo nelle parti non in contrasto con la presente legge.

L'art. 7 individua le superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

Individua le superfici ed aree ordinarie per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, contemperando la necessità di tutela (PPTR)
con la necessità di garantire la
decarbonizzazione ed il contrasto ai
cambiamenti climatici

Art. 8:

Le restrizioni agli impianti in area agricola sono in linea con la normativa nazionale

TUTTAVIA

SOLO IN PUGLIA

Si prevede che nelle aree agricole (diverse da quelle individuate nella norma di riferimento)

quando si realizza fotovoltaico si usi SOLO

agrivoltaico sperimentale

L'art. 8 individua le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e disposizioni specifiche per le aree agricole

1. Sono considerate aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, tuttavia, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti:

a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;

b) nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché nelle cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché nelle discariche o nei lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

c) nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

d) nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

e) nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

f) nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

L'art. 8 individua le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e disposizioni specifiche per le aree agricole

3. Il comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o altri sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, compresi i Projects of Common European Interest (IPCEI).

4. Fatte salve le aree previste precedente comma 2, nel caso di utilizzo di tecnologia fotovoltaica nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici possono essere realizzate esclusivamente impianti agrivoltaici di natura sperimentale.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale individua le caratteristiche tecniche dei sistemi agrivoltaici e degli impianti agrivoltaici di natura sperimentale, al fine di garantire la continuità delle attività agricole e la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo la tutela del potenziale produttivo agricolo pugliese. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di Giunta Regionale, si applicano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i.

L'art. 9 reca la clausola valutativa

Disciplina la clausola valutativa, demandando al Consiglio regionale l'esercizio del potere di controllo sull'attuazione della presente legge e la valutazione degli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e dei risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Disposizione transitoria

Art. 10

- ▶ Reca la disciplina transitoria, escludendo l'applicabilità della legge in commento ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa:
 - ▶ a) si sia perfezionata una delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla legge;
 - ▶ b) sia stato conseguito il titolo di compatibilità ambientale laddove previsto, ovvero, negli altri casi, qualora risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, le conferenze di servizi previste per il rilascio dell'autorizzazione unica.
- ▶ Salva la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.

Per le fattispecie di cui all'art. 8 la disciplina è dettata direttamente dal DM

Disposizione Finanziaria

Art. 11

Detta le disposizioni finanziarie precisando che dalla applicazione della presente legge **non derivano nuovi o maggiori oneri** a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore Art. 12

- ▶ La legge è urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURP